

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Obbligo PEC non per gli amministratori di società di personedi **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

**Adeguati assetti: doveri e responsabilità
di sindaci, revisori e amministratori**[Scopri di più](#)

Con l'ultimo documento pubblicato, **Unioncamere** dovrebbe aver messo il punto sulla questione relativa al nuovo **obbligo di iscrizione** nel Registro Imprese del domicilio digitale (PEC) degli **amministratori** di imprese costituite in **forma societaria**.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto il **Decreto Sicurezza Lavoro** (D.L. n. 159/2025) che ha previsto:

- l'obbligo di **comunicazione della PEC al Registro Imprese** per l'**amministratore unico** o per l'**amministratore delegato** oppure, in mancanza, per il **Presidente del Consiglio di amministrazione**;
- che il domicilio digitale dell'amministratore **non** può **coincidere** con il domicilio digitale della società;
- che le società già iscritte nel Registro Imprese «*comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il **31 dicembre 2025** e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico*».

Su questi **3 aspetti di assoluta rilevanza** Unioncamere ha fornito i **chiarimenti** seguenti.

In primo luogo, sotto il profilo **soggettivo**, viene precisato che l'obbligo riguarda tutti coloro che nelle **società di capitali**, nelle **società consortili** e nelle **cooperative**, assumono le cariche di **amministratore unico**, **amministratore delegato**, **Presidente** del Consiglio di Amministrazione. L'adempimento è in capo all'**impresa** e si applica soltanto a **uno dei 3 soggetti individuati** dalla norma.

Sono, pertanto, esclusi dall'obbligo:

- gli **amministratori di società di persone**;
- i soggetti che nelle **società di capitali** e assimilate assumono cariche diverse (ad esempio, i **consiglieri**).

Unioncamere, poi, conferma che la PEC deve essere **univoca**; pertanto, il domicilio digitale **dell'amministratore unico o delegato o del Presidente del CdA non può coincidere con il domicilio digitale della società**. In altri termini, società e amministratori devono comunicare **diversi indirizzi PEC**.

Sui termini dell'obbligo, il documento precisa che:

- **per i soggetti che al 31.10.2025** – data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza Lavoro – ricoprono le cariche interessate, la comunicazione dell'indirizzo PEC deve essere effettuata **entro il 31.12.2025**;
- per i soggetti **nominati o confermati**, la comunicazione della PEC deve essere effettuata **contestualmente** alla **richiesta di iscrizione della nomina** sia come prima nomina, sia come conferma.

Laddove venga presentata una **domanda di iscrizione di conferma o nomina** di una carica oppure di iscrizione di una nuova società **senza** la contestuale **domanda di iscrizione della PEC** per l'amministratore unico o delegato oppure per il Presidente, la pratica viene **sospesa** in attesa che sia integrata con il **domicilio digitale**.

L'inosservanza del nuovo obbligo di comunicazione della PEC comporta l'applicazione della **sanzione** di cui all'[art. 2630, c.c.](#), in misura raddoppiata, ossia da **206 a 2.064 euro**, con **riduzione** a 1/3 se la comunicazione dovesse avvenire **entro 30 giorni dalla scadenza** del termine prescritto.

Da ultimo, Unioncamere precisa che la presentazione della pratica relativa alla sola comunicazione della PEC è **esente** dal **diritto di segreteria** e dall'**imposta di bollo**. Tuttavia, se la comunicazione della PEC avviene **contestualmente alla richiesta di iscrizione di nuove nomine** oppure di **conferme o rinnovi di cariche**, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti nella **misura ordinaria**.

Da notare che la comunicazione **facoltativa** della PEC (ad esempio del consigliere di S.r.l.) **sconta sia i diritti di segreteria, sia l'imposta di bollo**.